



Comune Di Latina

Deliberazione n° 62 del 26/02/2016

**OGGETTO : REVISIONE DEL PPE R/1 QUARTIERE FREZZOTTI-DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  
NR.561/2013-EFFICACIA-SOSPENSIONE**

L'anno 2016 il giorno VENDI' 26 del Mese di FEBBRAIO alle ore  
12,26 presso la Sede Comunale,

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**DOTT. BARBATO GIACOMO**

**nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 02 luglio 2015**

**con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. PASQUALE INCARNATO**

**ADOTTA**

**LA SEGUENTE DELIBERAZIONE**

**CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**ex art. 48 TUEL 18.08.2000 n. 267**

**ORIGINALE**



# Comune Di Latina

## Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale N° : 94/2016 del 25/02/2016

### AREA AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: REVISIONE DEL PPE R/1 QUARTIERE FREZZOTTI-DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  
NR.561/2013-EFFICACIA-SOSPENSIONE



Per quanto concerne la regolarità TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs 18.8.2000 n° 267, il sottoscritto esprime parere Favorevole  Il Responsabile del Servizio (Firma leggibile) <b>Il dirigente Giovanni Della Penna</b> Latina, li <u>26.02.2016</u>	VISTO Il Sub Commissario  Latina ___/___/___
Per quanto concerne la regolarità CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs 18.8.2000 n° 267, il sottoscritto esprime parere Favorevole  Il Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio (Firma leggibile) Latina, li <u>26-2-2016</u>	

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	
Anno : _____ Cap. : _____ Art.: _____	Descrizione : _____
Somma Stanziata	_____
Somma Stornata	_____
Assestato	<u>S.I.</u>
Somma Pagata e Imp.	_____
Somma Disponibile	_____
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Provvedere all'impinguamento di detto capitolo mediante storno dal Cap. _____ Art.: _____ della somma di:             Euro: _____         </div>	
<input type="checkbox"/> Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile della Spesa di Euro _____, con impegno a valere sull'intervento _____ registrato al numero _____ del bilancio corrente esercizio.	
<input checked="" type="checkbox"/> Visto il provvedimento che precede esso non comporta impegno di spesa	
<b>IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO</b> <b>Dot. Giuseppe MANZI</b>	
Latina, li <u>26-2-2016</u>	





**Comune Di Latina**

**SEGRETERIA GENERALE**

Parere ai sensi dell'Art. 97 del TUEL D.Lgs N° 267/2000 :

Favorevole

Sfavorevole

Latina, li 26/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Pasquale Incarnato



## Comune Di Latina

Su relazione dell'Arch. Giovanni Della Penna, Dirigente del Servizio Politiche di Gestione e Assetto Territorio, Patrimonio e Demanio

### PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 561 del 30/10/2013 si è proceduto all'approvazione del provvedimento di revisione del P.P.E. R/1 "Quartiere Frezzotti", effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis della L.R. n. 36/87 e smi.

- La procedura di revisione del predetto piano particolareggiato e l'analisi del provvedimento formale (delibera di Giunta Comunale) di approvazione hanno generato forti dubbi e criticità circa l'idoneità e l'incompetenza dell'organo di Giunta ad approvare un piano particolareggiato, con il procedimento del citato art. 1 bis della L.R. nr. 36/87, in considerazione che i criteri informativi di redazione del piano, palesando una natura e un valore integrativo e innovativo rispetto al Piano regolatore generale, danno luogo ad una sostanziale variazione dello strumento urbanistico generale vigente;

- Le maggiori criticità e rilievi, oggetto di particolare attenzione, afferiscono all'applicazione della:

- ✓ **la riserva di volumetria di proprietà comunale;**
- ✓ **la modifica dei criteri di calcolo della volumetria realizzata e realizzabile;**
- ✓ **l'incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili.**
- ✓ **Contrasto con variante di progetto di OO.PP. denominato "Realizzazione Canale ponte sulle acque"**

- Le predette criticità sono state affrontate in vari incontri tenuti tra l'Amministrazione Comunale e la Regione Lazio. L'ente regionale riteneva che la determinazione e l'utilizzo di criteri nuovi per la definizione dei parametri applicativi di cui sopra fossero modifiche normative del vigente strumento urbanistico generale e delle sue norme tecniche di attuazione costituenti una sostanziale innovazione, non introducibile attraverso la pianificazione esecutiva approvata con le forme semplificate di cui agli artt. 1 e 1 bis della L.R. n. 36/87. L'ente regionale rappresentava che trattavasi di variante al PRG da approvarsi con le procedure di cui all'art. 4 della menzionata legge regionale. A sua volta l'Amministrazione comunale controdeduceva a tale assunto sostenendo la conformità dei piani attuativi approvati a quanto stabilito dall'art. 1 bis, comma, 1 della L.R. n. 36/87 dunque in conformità al P.R.G.

- Tali argomentazioni, pur se contrastate in alcune fasi da parte dell'Amministrazione Comunale, diedero luogo, successivamente, ad un preciso ed espresso intendimento da parte della stessa A.C. di sottoporre le pianificazioni attuative alle valutazioni del consiglio comunale atteso che, con nota nr. 73146 del 25/05/2015, si invitarono i settori competenti a " *predisporre i provvedimenti conseguenti che dovranno essere assunti da parte dei competenti organi comunali con riguardo, in termini di priorità, alle pianificazioni attuative delle zone R3- Prampolini e Borgo Piave*"...avendo " *...cura di formulare, con l'urgenza del caso, le proposte di provvedimento conseguenti, ivi compresi quelli cautelari ove necessari, individuando, per i profili di competenza, gli itinerari dei relativi procedimenti*".

- Questa amministrazione straordinaria, opportunamente sensibilizzata all'atto del suo insediamento e alla luce degli elementi conoscitivi acquisiti con la nota di cui sopra, ha richiesto agli uffici, con nota nr. 94024 del 08/07/2015, di procedere " *.... ad una nuova e approfondita valutazione di tutti i piani attuativi, ai fini di verificare non solo la legittimità delle procedure seguite ma anche il rispetto della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti e delle prescrizioni ivi previste, tenuto conto delle indagini giudiziarie in corso, che hanno portato all'acquisizione da parte dell'Autorità Giudiziaria di atti e documenti afferenti più piani attuativi avendo cura di relazionare per ciascun piano sia in merito ai profili di legittimità della relativa deliberazione della Giunta che alla conformità alle prescrizioni urbanistiche, aggiornando altresì, sugli sviluppi in sede giudiziale*".

- Tale attività si è conclusa in data 18 gennaio 2016, giusta nota nr. 6299, con cui il dirigente del settore competente ha rimesso una corposa relazione in merito a quanto richiesto evidenziando le criticità ed i rilievi già emersi in sede di verifica dei piano attuativi.

- La complessità delle questioni trattate nella relazione e le evidenti particolari criticità sollevate, sia in termini di incompetenza funzionale che in termini di merito, hanno indotto a richiedere al dirigente del settore avvocatura, con nota nr. 6809 del 19/01/2016, un parere pro veritate riguardo il giusto procedimento da assumere e le eventuali determinazioni cui dar corso per rimuovere le criticità evidenziate.

- Il Dirigente del settore avvocatura con nota nr 16903 del 09.02.2016 ha rassegnato le proprie valutazioni in merito al giusto procedimento da adottare;

### ACCERTATO CHE:

- L'esame del PPE/R1 "quartiere Frezzotti" e il relativo provvedimento di Giunta con cui è stato approvato ha evidenziato dei rilievi da ascrivere alle seguenti considerazioni: la determinazione dei criteri di calcolo, relativi all'incremento degli abitanti virtuali ancora insediabili, ha comportato l'esclusione dal conteggio, relativamente della volumetria realizzata e realizzabile, delle "parti del fabbricato non censibili, ossia i cosiddetti spazi comuni - androni scale, ascensori, locali macchine, autoclave. Tale metodo ha causato l'esclusione di circa il 20% della volumetria rilevata; La fattispecie è da ritenersi, in sintonia con le valutazioni dell'ente regionale, nell'ambito del vigente strumento urbanistico generale e delle sue norme tecniche di attuazione, una sostanziale innovazione non introducibile attraverso la pianificazione esecutiva approvata con le forme semplificate di cui agli artt. 1 e 1 bis della l.r. 36/87;



## Comune Di Latina

- E' da rilevare che la **competenza della Giunta Comunale** all'approvazione dei Piani attuativi in linea generale è subordinata alla loro "conformità allo strumento urbanistico generale, che non comportino le modifiche di cui all'art.1 della L.R.n.36/1987", come sostituito dall'art.26, c.1, L.R.n.21/2009;
- La griglia delle fattispecie di ammissibilità che "non costituiscono variante sostanziale a un piano attuativo di cui all'art.1, c.1" è stata integrata all'art.1 bis, c.2 della stessa L.R.36/1987, inserito dall'art.26, c.2 della L.R.n.21/2009 e poi sostituito dall'art.5,c.19 della L.R.n.10/2011;
- **il potere della Giunta** di approvare i piani attuativi è quindi condizionato dalla verifica di "conformità allo strumento urbanistico generale" e in via subordinata dalla verifica che le eventuali varianti "non costituiscono" variante sostanziale e cioè dalla verifica che le modifiche siano ricomprese nella griglia normativa degli artt.1 e 1bis della L.R.n.36/1987;
- che la procedura di approvazione del P.P.E., ai sensi della Legge Regionale n.36/1987, anche dopo l'introduzione delle modifiche di cui alla L.R. 11.08.2009 n. 21, L.R. 13.08.2011 n. 10 e L.R. n. 12 del 6.08.2012, non poteva prescindere dall'adempimento della trasmissione del PPE alla Regione, con gli atti che li corredano, entro 60 giorni dalla data della deliberazione di controdeduzioni alle opposizioni, per espressa previsione dell'articolo 24, comma 2, della Legge n. 47 del 28.02.1985 (Cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 14.11.2013 "la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione");
- che invece la procedura rituale di approvazione del P.P.E. in ipotesi che comporti varianti al P.R.G., all'epoca del procedimento in esame, ai sensi della Legge Regionale n.36/1987, dopo l'introduzione delle modifiche di cui alla L.R. 11.08.2009 n. 21, L.R. 13.08.2011 n. 10 e L.R. n. 12 del 6.08.2012 prevedeva che gli stessi fossero adottati con deliberazioni del Consiglio Comunale, pubblicate per eventuali osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale ed approvati dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta nel "termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati" (vedi artt. 1 e 4 della L.R. n. 36/1987).
- che l'alternativa tra l'art. 1bis e l'art. 4 della L.R. 36/87 comporta il presupposto di conformità o di difformità al PRG da cui risulta la diversa qualificazione che non è né marginale né soltanto formale e che tale alternativa non è superabile con il concetto di errore scusabile perché sostanziale;
- Con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 561 del 30.10.2013, di approvazione del PPE R/1, **è stata omessa l'acquisizione preventiva dei seguenti pareri obbligatori ed approvazioni**, prescritti dalle norme di seguito richiamate, nulla disponendo, con modalità puntuale, in merito ad una eventuale deroga all'acquisizione ovvero ad una non necessità di acquisizione della totalità dei citati pareri:
  - parere geologico vegetazionale ex art. 89, primo comma, D.P.R. n. 380/2001 c.s.m.i. della DGRL n. 2649 del 18.05.1999 e DGRL n. 655 dell'8.05.2001;
  - parere dell'Azienda USL Latina – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Sanità Pubblica - ai sensi della Legge n. 833/1978, art. 20, comma 1, lett.f);
  - parere paesaggistico, in quanto l'ambito pianificato comprende aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ed era quindi richiesta una preventiva autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.L.vo n. 42/2004, giusta pure art. 16, comma 3, L.U. n. 1150/1942;
  - approvazione dell'autorità idraulica competente ex art. 27, comma 7, Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 17 del 4.04.2012.
  - verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ex artt. 6, comma 3, e 12 D.L.vo n. 152/2006 c.s.m.i. (Il dettato della norma nazionale dispone che "la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione (art. 11, comma 3, del D.L.gs. 152/06") ovvero, in aderenza alla Delibera G.R. n°169 del 05/03/2010 "Disposizioni Operative in merito alla procedura VAS", con cui si elencano gli interventi (denominati piani e programmi) non soggetti a valutazione ambientale strategica e la relativa da seguire, l'assolvimento dell'obbligo di quanto prescritto al comma 9 del punto 1.3 dell'allegato alla delibera: "Tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS di cui alle lettere da e) ad s) devono sempre essere comunicati dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente all'Autorità Competente in materia di VAS";
- Inoltre si evidenzia che , nell'ambito del PPE R/1 approvato, è compresa un'area boscata (boschetto di eucaliptus in Via dei Romani perimetrato nei comparti edificatori individuati con i numeri 1 e 5) che, a norma della Legge Regionale 6.07.1998, n. 224, art. 10, comma 8.1, non può concorrere "...al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici", contrariamente a quanto previsto nel PPE di cui trattasi con evidente alterazione dei parametri urbanistici complessivi.
- Si evidenzia altresì che il piano in esame contrasta con la delibera di consiglio comunale nr. 136/2012 riguardante l'approvazione della variante al PRG per i lavori di realizzazione del ponte sul canale delle acque, atteso che nel comparto denominato nr. 6 e nr. 4ªa, destina a edilizia mista ( residenziale e servizi) e a verde una porzione di territorio in contrasto con la destinazione a viabilità disposta con il citato provvedimento nr. 136/2012;

Giovanni Della Penna

prol...





## Comune Di Latina



- Con la deliberazione della Giunta Comunale nr. 561 del 30/10/2013, si dispone che" ....., al fine di garantire la massima partecipazione al procedimento amministrativo, la Giunta da mandato agli uffici affinché procedano alla pubblicazione del Piano per 30 gg. Consecutivi. Nei successivi 30 gg. Chiunque abbia interesse potrà presentare osservazioni e/o opposizioni. Decorso il suddetto termine, si procederà alle eventuali controdeduzioni e/o accoglimento delle stesse ed alla definitiva approvazione con delibera di Giunta". L'esame accurato degli atti ha evidenziato che **giammai** si è proceduto ad approvare, ancorché con procedure surrettizie, in maniera definitiva il predetto piano in assoluta inosservanza e totale distonia con il provvedimento di Giunta Comunale citato. E' ultroneo sottolineare ed evidenziare che il nostro ordinamento conferisce legittimità e efficacia vincolante ai principi dell'autoregolamentazione allorquando questi non contrastano con norme imperative.

### PRESO ATTO CHE:

- dalla disamina degli atti emergono dei rilievi e delle criticità che certamente assurgono a fattispecie rilevanti e che consentono di ritenere la sussistenza di profili di illegittimità del provvedimento di approvazione del PPE generati da una sostanziale incompetenza funzionale dell'organo decisorio con violazione della normativa in materia, in particolare della normativa regionale;

### CONSIDERATO CHE:

- rientra nei poteri dell'Amministrazione la riesamina degli atti amministrativi in via di autotutela soprattutto in considerazione che l'inosservanza dei rapporti di gerarchia fra gli strumenti urbanistici impone un intervento tempestivo e non ordinario al fine di ricondurre l'azione amministrativa ad un rinnovato e organico esercizio e tutela del potere pianificatorio.

### RICHIAMATO:

- l'istituto dell'annullamento in autotutela sancito dall'art. 21-octies della L. 7.08.1990, n. 241 a norma del quale "È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

### DATO ATTO CHE :

- l'annullamento è un provvedimento di secondo grado che incide sugli effetti di un precedente provvedimento, per il quale, secondo il principio del contrarius actus, riconosciuto dalla giurisprudenza e dottrina prevalente, devono essere osservate le medesime modalità e forme previste dalla legge per l'atto annullato;

- il potere di riesame di un atto amministrativo altro non è che espressione dell'originario potere di provvedere, che si manifesta in un momento cronologicamente successivo;

### EVIDENZIATO:

- il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in aderenza all'art. 9 del DPR nr. 380/2001, chiarisce che costituisce regola generale ed imperativa il rispetto pedissequo delle previsioni del PRG allorquando impongono, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio e che, da tale principio, discende che il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento attuativo sia divenuto perfetto e efficace ovvero quando è concluso il relativo procedimento ( Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625, Cons. Stato sez. V, 1 aprile 1997, n. 300);

- in aderenza ad ulteriore e prevalente orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione, nell'esercizio del suo potere di autotutela decisoria, non ha, come unica finalità il mero ripristino della legalità, bensì la potestà discrezionale deve contemplare la verifica di determinate condizioni, previste dall'ordinamento, e concernenti l'opportunità di correggere l'azione amministrativa svoltasi illegittimamente;

- L'istituto dell'annullamento, come connotato dall'art.21-nonies, comma 1, in termini di rinnovata manifestazione, entro un termine ragionevole, della funzione amministrativa, deve dar conto di un interesse pubblico attuale, concreto, distinto ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, temperando anche gli interessi di tutte le parti coinvolte e il tempo trascorso dalla determinazione viziata; per tale effetto l'esercizio della potestà di autotutela decisoria richiede, non solo l'esistenza di un vizio dell'atto da rimuovere, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati, allorquando, per effetto del provvedimento reputato illegittimo, siano sorte posizioni giuridiche qualificate e consolidate nel tempo.

### RILEVATO CHE:

- la complessità delle posizioni, come sopra rappresentate da luogo ad una improcrastinabile esigenza, di questa gestione commissariale, di tendere al ripristino del principio di legalità temperando le posizioni e gli interessi pubblici e privati in termini funzionali, che si caratterizzano nelle ipotesi di annullamento dell'atto quale momento valutativo ulteriore rispetto al mero accertamento dell'illegittimità del provvedimento di primo grado.

- il carattere tipicamente discrezionale degli atti di ritiro e il principio della strumentalità delle forme, che si evince dall'art. 21 octies della menzionata legge n. 241/1990, non può non tener conto della ponderazione degli interessi e dell'individuazione di un interesse pubblico specifico all'autoannullamento diverso da quello del mero ripristino della legalità violata. Inoltre la valutazione del contrapposto interesse del privato alla conservazione dell'atto





## Comune Di Latina

a lui favorevole, anche alla luce degli affidamenti ingenerati, deve consentire di apprezzare gli interessi in conflitto e la determinazione di ritiro deve essere l'unico sbocco decisionale possibile a seguito del riscontro dell'illegittimità verificata. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 21/12/2009 n. 8529; id. - Sez. VI – 19/3/2009 n. 1670; id. TAR Molise – Sez. I – 13/9/2009 n. 644; id. TAR Lombardia - MI – Sez. II – 11/11/2008 n. 5303);

RITENUTO CHE:

- E' fuori da ogni ragionevole dubbio che deve essere rigorosamente rispettata la cadenza, in ordine successivo, dell'approvazione del piano regolatore generale e dello strumento urbanistico attuativo, in modo da garantire una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico. Il piano esecutivo e la sua procedura attuativa non ammette, cioè, equipollenti, nel senso che non sussiste alcuna sede amministrativa o giurisdizionale che vanifichi la funzione e il rigoroso rispetto di formazione del piano attuativo.

- La determinazione delle linee di un equilibrato sviluppo armonico del territorio è ascritto in maniera indefettibile alla competenza del consiglio comunale e non sono previsti nell'ordinamento interventi surrogatori o elusivi di tale principio soprattutto in presenza di una pianificazione che conservi una qualche utile funzione e soprattutto che garantisca uno sviluppo armonico ed equilibrato del territorio.

- Il contrasto con la normativa di riferimento che impone l'acquisizione dei pareri obbligatori, mai assunti come sopra evidenziato, induce a valutare la sussistenza di inefficacia del predetto piano e certamente l'inidoneità di procedure surrettizie che consentano di dotare di efficacia i provvedimenti adottati.

- Gli assunti e le motivazioni sopra determinati evidenziano che l'incoerenza del PPE con le indicazioni del PRG, attesa l'introduzione di criteri e parametri innovativi rispetto al PRG (eccedenza di abitanti insediabili assunti in virtù di conteggi di volumetrie aleatorie e con l'applicazione della deduzione del 20% per superficie cosiddette, non computabili quali scali androni etc), disposti con provvedimenti di giunta comunale, e pertanto viziati da incompetenza funzionale, comportano, senza alcun dubbio, la lesione di un interesse pubblico corrente, diretto ed attuale afferente allo sviluppo armonico ed equilibrato del territorio, come dettato dal PRGC vigente, e quindi delle indifferibili ragioni di pubblico interesse in quanto sussiste la necessità che la regolamentazione edilizia e urbanistica sia ricondotta nel giusto alveo delle procedure.

- il concreto e attuale interesse pubblico soggiace, altresì, alla preservazione della legittimità dei provvedimenti futuri da assumere atteso che le criticità evidenziate possono dar luogo all'applicazione del potere sostitutivo della regione che, in attuazione dell'art. 34 comma 1 della legge regionale nr. 15/2008 può *“ annullare entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistica vigente al momento della loro adozione”*;

RILEVATO CHE:

- si presenta, in modo indifferibile, l'esigenza, per quanto sopra, di pervenire alla sospensione degli effetti del provvedimento di Giunta Comunale nr.561 del 30/10/2013 di approvazione del Piano particolareggiato esecutivo R1 " Frezzotti" ex art. 21 – quater della legge nr. 214/90 ( efficacia ed esecutività del provvedimento) in ordine al comma 2 *“ L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies”*.

- il provvedimento di sospensione degli effetti ed efficacia del provvedimento di Giunta Comunale nr. 561/2013 viene disposto per giorni 90 ( novanta) , e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze, nelle more della definizione del procedimento assunto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 octies e nonies della legge nr. 241/90, preordinato alla declaratoria di annullamento del provvedimento di approvazione del Piano particolareggiato esecutivo R1 " Frezzotti" .

Richiamata la legge nr. 241/90 e s.m.i.

Richiamato il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Vista la legge regionale nr. 36/87 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. nr. 267/2000 dal dirigente del servizio urbanistica nonché del parere di conformità reso dal segretario generale;

PRESO ATTO che il provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita del parere del dirigente del settore finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato

### PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare le premesse suesposte intendendosi qui integralmente riportate e trascritte;
- Di sospendere per le motivazioni in premessa rappresentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quater della legge 241/90 e s.m.i., il provvedimento di giunta comunale nr 561 del 30 ottobre 2013 ad oggetto " Approvazione della Revisione del PPE R/1 – Quartiere Frezzotti" per giorni 90 ( novanta), a far data dall'assunzione del presente provvedimento, dando atto che lo stesso può essere prorogato o differito per una sola volta nonché può essere ridotto per sopraggiunte esigenze;





## Comune Di Latina

- Di avviare a tal uopo, nelle more della predetta sospensione e per le motivazioni in premessa indicate, il procedimento preordinato alla declaratoria di annullamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 octies e nonies della legge 241/90 e s.m.i. del provvedimento di G.C. nr. 561/2013 e degli atti ad esso riconducibili, preordinati, susseguenti e conseguenti e comunque ad esso correlati.
- Di dare mandato, sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, al Dirigente del Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio, Patrimonio e Demanio, di predisporre tutti gli atti necessari disponendo a tal uopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e con le modalità dell'art. 8 della legge 241/90, la comunicazione dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, assegnando agli stessi un congruo termine, non inferiore a giorni 30 ( trenta) per la presentazione delle osservazioni e/o controdeduzioni di legge.
- Di disporre che ai sensi e per gli effetti del citato art. 8 della legge 241/90 e s.m.i. in considerazione del notevole numero dei soggetti destinatari coinvolti, la comunicazione avvenga mediante pubblicizzazione dell'atto su almeno nr. 1 quotidiano di stampa, aventi rilevanza nazionale, su nr. 2 quotidiani di stampa aventi rilevanza locale, nonché a mezzo manifesti pubblici e pubblicazione sui siti internet del comune di Latina.
- Di individuare nella persona del dirigente del servizio Politiche di gestione e assetto del territorio, Patrimonio e Demanio, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/90;
- Di formulare espresso atto di indirizzo riguardante la costituzione di apposita unità organizzativa, temporanea, che proceda all'esame e valutazione delle osservazioni e/o controdeduzioni di cui sopra.
- Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale, nei termini di legge, innanzi al competente Tar ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Di disporre che il presente provvedimento sia reso immediatamente eseguibile;

*Il dirigente Giovanni Della Penna*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

con i poteri della Giunta Municipale ex art. 48 D.Lgs n. 267/2000

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere Favorevole dell'Arch. Giovanni Della Penna, Dirigente del Servizio Politiche di Gestione e Assetto Territorio, Patrimonio e Demanio, circa la regolarità tecnica (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere Favorevole de dr. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere di conformità del Segretario Generale

### DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO





**Comune Di Latina**

4

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal 26/02/2016 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

**COMUNE DI LATINA**  
Responsabile del procedimento  
**SEGRETERIA GENERALE**  
**UFFICIO DELIBERE**  
Rag. *Roberta NARDOZZI*

**ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con il numero \_\_\_\_\_ di registro di repertorio.

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

